

Trento, 26 gennaio 2022
MR/lb

Egregio Signor
arch. Ossanna Lorenzo
Assessore agli Enti locali Regione
Autonoma Trentino- Alto
Adige/Südtirol

interoperabilità PITRE

**OGGETTO: risposta comunicazione dd. 15/12/2021 – richiesta parere obbligatorio
in merito a schema di disegno di legge di modifica della L.R. 2/2018**

W. 48/XV (

Con la presente, dando seguito alla mia precedente nota prot. n. 20, dd. 11 gennaio 2022, Le segnalo che il Consiglio delle autonomie locali, in occasione della seduta svoltasi il 19 gennaio u.s., ha esaminato il DDL di cui all'oggetto ed espresso il proprio avvallo agli orientamenti da me anticipati con la nota succitata.

UTILIZZO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

Articolo 17 del D.D.L.: l'utilizzo di entrate strutturalmente garantite alla Regione (o accantonate) - diritti di segreteria di cui all'articolo 167 della L.R. n. 2 del 2018 - si ritiene debba essere valutata secondo una diversa prospettiva. Non si condivide, infatti, di utilizzare le risorse accantonate, per la quasi totalità destinate ai Consorzi dei Comuni per la formazione dei Segretari comunali, a singoli Enti, per assunzioni di durata massima annuale (assunzione, entro due anni, di abilitati all'ultimo corso, presso comuni potenzialmente differenti rispetto a quelli sedi di tirocinio).


La difficoltà che i nostri Comuni accusano nella gestione delle attività ordinarie, infatti, paiono non potersi risolvere con assunzioni dirette e di durata annuale.

Progetti a supporto dei Comuni, soprattutto di minori dimensioni, già intrapresi dal Consorzio dei Comuni Trentini e fortemente voluti dall'Assemblea dei soci, quali quelli volti all'assistenza alle ragionerie, all'espletamento degli appalti e al supporto agli EELL in materia di contratti (il Segretario, si ricorda, svolge funzioni rogatorie) o all'espletamento di procedure concorsuali uniche (il Segretario è il capo del personale), si ritiene siano in grado, per contro, di assicurare la necessaria stabilità a modelli organizzativi centralizzati e stabili, in linea con l'esigenza di assicurare ai Comuni una reale autonomia amministrativa, sopperendo alle fisiologiche esigenze determinate da carenze di professionalità e organico.

Le risorse di cui si tratta si ritiene potrebbero, quindi, essere più utilmente indirizzate a progetti di lungo periodo attuati dal Consorzio dei Comuni Trentini.

A titolo esemplificativo e certo non esaustivo si segnala la possibilità di:

- istituire presso il Consorzio dei Comuni Trentini una task force (determinata nel numero e su finanziamento della Regione) di soggetti abilitati, da utilizzare anche - ove confermato dagli approfondimenti giuslavoristici in corso - per le reggenze e supplenze delle sedi segretarili vacanti, previa formazione permanente e integrazione con la struttura del Consorzio;
- costituire presso il Consorzio dei Comuni Trentini una scuola di specializzazione per personale destinato a lavorare presso gli Enti locali;
- utilizzare i diritti di segreteria per lo sviluppo di progetti diversi e specifici volti a supportare i Segretari comunali nella loro delicata funzione, come concordati tra Consorzio dei Comuni Trentini e Provincia.



In aggiunta, considerata l'importanza di garantire il sostegno a forme di gestione associata di funzioni, servizi, compiti e attività comunali, si chiede che le risorse accantonate possano essere indirizzate anche a tal ambito, analogamente a quanto previsto per gli Enti locali della provincia di Bolzano dall'art. 34 comma 6 della Legge regionale 03.05.2018 n. 2.

Si precisa che le proposte formulate dovranno trovare corrispondenza nei limiti in cui i diritti di segreteria risultano sinora accantonati e comunque in cui non rechino pregiudizio alla destinazione naturale dei diritti medesimi, ossia la formazione permanente dei segretari comunali.

MOBILITA' DEL PERSONALE

Considerata l'intenzione di procedere alla riforma della L.R. 2/2018, si ritiene opportuno utilizzare l'occasione per intervenire su alcuni problemi riscontrati degli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento.

In particolare, si rileva la grave difficoltà in cui incorrono i Comuni di minori dimensioni nel mantenere l'organico necessario per garantire alla cittadinanza i servizi di cui abbisogna, con particolare riferimento al servizio tecnico, urbanistico e finanziario.

Si assiste, infatti, al fenomeno per cui i dipendenti vincitori di concorso assunti presso i Comuni di minori dimensioni, chiedono il passaggio ad Enti di maggiori dimensioni (tra cui Regione e Provincia). Il risultato è che i Comuni più piccoli si trovano sovente sottorganico, con la necessità di bandire nuove procedure di concorso (con i relativi costi) e l'impossibilità di sviluppare e formare in modo adeguato il personale, qualora rinvenuto.

Si ritiene che ciò sia dovuto alla scelta, che emerge dalla specifica disciplina del contratto collettivo applicato, di non richiedere il previo assenso dell'Ente di provenienza nel caso di mobilità volontaria, diversamente da quanto disposto a livello nazionale con le recenti modifiche normative.

Tuttavia, tale assetto, nonché l'origine contrattuale della disciplina, appare oggi discutibile.


Al fine di scongiurare rilievi di illegittimità e di sostenere i Comuni più piccoli nella gestione del personale, sarebbe opportuno allineare la normativa regionale – almeno in parte – all'art. 30 D.Lgs. 165/2001, così come modificato dal D.L. 80/2001.

Si propone, quindi, di modificare la L.R. 2/2018 nei termini seguenti, o con altra norma del medesimo tenore, anche con rinvio pedissequo alla normativa nazionale di riferimento:

“Introdurre, successivamente all'art. 123 della L.R. 2/2018 il seguente:

Art. 123 bis (Mobilità volontaria)


1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante mobilità volontaria di dipendenti appartenenti a un profilo professionale corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nel profilo professionale corrispondente a quello del richiedente o negli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100.”





Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

A disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno, con l'occasione porgo i miei più
distinti saluti.

Il Presidente
dott. Paride Giannozza




Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)
Tel. 0461 987139
cal@pec.comunitrentini.it
www.cal.tn.it

